CONVENZIONE

sulla protezione dell'ambiente marino della zona del Mar Baltico — 1974 (convenzione di Helsinki)

GLI STATI FIRMATARI DELLA PRESENTE CONVENZIONE,

CONSAPEVOLI dell'alto valore economico, sociale e culturale dell'ambiente marino della regione del Mar Baltico e delle sue risorse viventi per i popoli delle parti contraenti;

CONSAPEVOLI delle eccezionali caratteristiche idrografiche ed ecologiche della regione del Mar Baltico e della sensibilità delle sue risorse viventi alle modificazioni ambientali;

CONSIDERATI il rapido sviluppo delle attività umane nella regione del Mar Baltico, l'importante concentrazione demografica del suo bacino di raccolta, l'elevato grado di urbanizzazione e di industrializzazione degli Stati contraenti nonché il carattere intensivo della loro agricoltura e silvicoltura;

VIVAMENTE PREOCCUPATI per l'aumento dell'inquinamento nella regione del Mar Baltico proveniente da molteplici fonti quali gli scarichi nei fiumi e dagli estuari, dagli sbocchi delle condutture fognarie e dagli oleodotti, gli scarichi connessi alle operazioni di routine delle imbarcazioni e l'inquinamento proveniente dall'atmosfera;

CONSAPEVOLI della responsabilità che incombe alle parti contraenti di proteggere e migliorare nell'interesse delle loro popolazioni l'ambiente marino nella regione del Mar Baltico;

RICONOSCENDO che la protezione e il miglioramento dell'ambiente marino nella regione del Mar Baltico sono compiti che non possono essere efficacemente assolti con i soli sforzi nazionali e che urgono pertanto una stretta cooperazione a livello regionale e altre misure a livello internazionale;

RILEVANDO che le recenti convenzioni internazionali in materia applicate dalle rispettive parti contraenti non contengono tutte le disposizioni specifiche atte a proteggere e migliorare l'ambiente marino della regione del Mar Baltico;

RILEVANDO l'importanza della cooperazione scientifica e tecnologica, soprattutto tra le parti contraenti, ai fini della protezione e del miglioramento dell'ambiente marino della regione del Mar Baltico;

DESIDEROSI di sviluppare ulteriormente la cooperazione regionale nella regione del Mar Baltico, la cui importanza è stata confermata dalla firma a Gdansk nel 1973 della convenzione sulla pesca e sulla conservazione delle risorse viventi nel Mar Baltico e nei Belts;

CONSAPEVOLI dell'importanza che la cooperazione regionale intergovernativa riveste per la protezione dell'ambiente marino nella regione del Mar Baltico quale parte integrante della cooperazione pacifica e della reciproca comprensione tra tutti gli Stati europei,

HANNO DECISO QUANTO SEGUE:

Articolo 1

Territorio di applicazione della convenzione

Ai fini della presente convenzione si intende per «regione del Mar Baltico» il Mar Baltico con il golfo di Bothnia, il golfo di Finlandia e l'ingresso al Mar Baltico delimitato dal parallelo di Skager nello Skagerrak al 57° 44,8'N. Essa non comprende le acque interne delle parti contraenti.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini della presente convenzione:

1) per *inquinamento* s'intende l'introduzione diretta o indiretta da parte dell'uomo di sostanze o energia nell'ambiente marino, inclusi gli estuari, avente effetti deleteri tali da presentare un rischio per la salute umana, un danno per le risorse viventi e la vita marina, un impedimento rispetto ad usi legittimi del

mare inclusa la pesca, un deterioramento della qualità dell'acqua marina rispetto all'utilizzazione della medesima, e una riduzione degli aspetti gradevoli connessi all'ambiente marino;

2) per *inquinamento proveniente da terra* s'intende l'inquinamento del mare causato da scarichi a terra che raggiungono il mare attraverso l'acqua, l'atmosfera o direttamente dalla costa, incluse le bocche scarico degli oleodotti;

3) a) per *scarico* s'intende:

i) ogni scarico intenzionale, in mare, di rifiuti o di altri oggetti da imbarcazioni, velivoli, piattaforme o altre strutture artificiali situate in mare;

ii) ogni scarico intenzionale, in mare, di imbarcazioni, velivoli, piattaforme o altre strutture artificiali situate in mare;

b) per *scarico* non s'intende:

i) lo scarico in mare di rifiuti o altri oggetti inerente o derivante dalle normali operazioni di imbarcazioni, velivoli, piattaforme o altre strutture artificiali situate in mare e dalle rispettive attrezzature, diversi da rifiuti o altri oggetti trasportati da o verso imbarcazioni, velivoli, piattaforme o altre strutture artificiali situate in mare operanti nell'intento di eliminare tali oggetti, o derivati dal trattamento di tali rifiuti o di altri oggetti su tali imbarcazioni, velivoli, piattaforme o strutture;

ii) il collocamento di oggetti a fini diversi dalla pura eliminazione dei medesimi purché tale collocamento non sia contrario alle finalità della presente convenzione;

4) per *imbarcazioni e velivoli* s'intendono imbarcazioni e natanti o velivoli di qualsiasi tipo. L'espressione comprende aliscafi, veicoli a cuscino d'aria, veicoli sommergibili, imbarcazioni e natanti autopropulsori o meno, e piattaforme fisse o galleggianti;

5) per *petrolio* s'intende il petrolio in qualsiasi forma incluso il greggio, l'olio combustibile, la morchia, i residui di petrolio e i prodotti raffinati;

6) per *sostanza nociva* s'intende qualsiasi sostanza pericolosa, nociva o di altro tipo che, introdotta in mare, possa causare inquinamento;

7) per *incidente* s'intende un evento comportante lo scarico effettivo o probabile in mare di una sostanza dannosa o effluenti contenenti tale sostanza.

Articolo 3

Principi e obblighi fondamentali

1. Le parti contraenti adottano individualmente o congiuntamente le misure legislative o amministrative nonché altre opportune misure atte a impedire e diminuire l'inquinamento e a proteggere e migliorare l'ambiente marino nella regione del Mar Baltico.

2. Le parti contraenti compiono il massimo sforzo per far sì che l'applicazione della presente convenzione non causi un aumento dell'inquinamento di zone marine al di fuori della regione del Mar Baltico.

Articolo 4

Applicazione

1. La presente convenzione si applica alla protezione dell'ambiente marino della regione del Mar Baltico comprendente l'acqua e il fondo marino incluse le loro rispettive risorse viventi e altre forme di vita marina.

2. Fatti salvi i diritti sovrani relativi alle loro acque territoriali, ciascuna parte contraente applica le disposizioni della presente convenzione nell'ambito delle sue acque territoriali attraverso le proprie autorità nazionali.

3. Nonostante le disposizioni della presente convenzione non si applichino alle acque interne soggette alla giurisdizione di ciascuna parte contraente, le parti contraenti s'impegnano, con riserva dei loro diritti di sovranità, a far sì che le finalità della presente convenzione siano conseguite nelle suddette acque.

4. La presente convenzione non si applica a navi da guerra, navi ausiliarie, velivoli militari o altre imbarcazioni e velivoli appartenenti o utilizzati da uno Stato e adibiti, in quel momento, solo ad usi non commerciali.

Ciascuna parte contraente, mediante adozione di opportune misure tali da non ostacolare le operazioni o le capacità operative di dette navi e velivoli ad essa appartenenti o da essa utilizzati, provvede affinché tali navi e velivoli operino, per quanto possibile e ragionevole, in maniera coerente con la presente convenzione.

Articolo 5

Sostanze pericolose

Le parti contraenti si impegnano ad opporsi all'introduzione, attraverso l'atmosfera, attraverso l'acqua o di altra natura, nella regione del Mar Baltico, delle sostanze pericolose specificate nell'allegato I della presente convenzione.

Articolo 6

Principi e obblighi relativi all'inquinamento proveniente da terra

1. Le parti contraenti adottano tutte le misure opportune per controllare e ridurre al minimo l'inquinamento proveniente da terra nell'ambiente marino della regione del Mar Baltico.

2. In particolare, le parti contraenti adottano tutte le misure atte a controllare e a limitare rigorosamente l'inquinamento provocato da sostanze e materie nocive in conformità dell'allegato II della presente convenzione. A tal fine esse cooperano, inter alia, allo sviluppo e all'adozione di programmi specifici, orientamenti, norme o regolamenti concernenti gli scarichi, la qualità ambientale, i prodotti contenenti tali sostanze e materie e il loro uso.

3. Le sostanze e le materie di cui all'allegato II della presente convenzione non debbono essere introdotte nell'ambiente marino della regione del Mar Baltico in quantità significative senza previa autorizzazione speciale, che può essere periodicamente rivista, rilasciata dalla competente autorità nazionale.

4. La competente autorità nazionale informa la Commissione di cui all'articolo 12 della presente convenzione sulla quantità, la qualità e le modalità dello scarico qualora essa ritenga che siano state scaricate quantità significative di sostanze e materie elencate nell'allegato II della presente convenzione.

5. Le parti contraenti compiono il massimo sforzo per stabilire e adottare criteri comuni per il rilascio delle autorizzazioni di scarico.

6. Al fine di controllare e ridurre al minimo l'inquinamento della regione del Mar Baltico provocato da sostanze nocive, le parti contraenti, oltre all'applicazione delle disposizioni dell'articolo 5 della presente convenzione, mirano a conseguire le finalità e ad applicare i criteri enumerati nell'allegato della presente convenzione.

7. Qualora lo scarico da un corso di acqua, che scorre attraverso il territorio di due o più parti contraenti o che forma un confine tra esse, possa causare inquinamento dell'ambiente marino della regione del Mar Baltico, le rispettive parti contraenti adottano congiuntamente misure appropriate al fine di impedire e ridurre tale inquinamento.

8. Le parti contraenti usano i migliori mezzi disponibili per ridurre al minimo l'inquinamento atmosferico della regione del Mar Baltico provocato da sostanze nocive.

Articolo 7

Prevenzione dell'inquinamento proveniente da navi

1. Al fine di proteggere la regione del Mar Baltico dall'inquinamento provocato dallo scarico intenzionale, dovuto a negligenza o accidentale di petrolio, di sostanze nocive diverse dal petrolio e di acque luride e rifiuti provenienti da navi, le parti contraenti adottano le misure specificate nell'allegato IV della presente convenzione.

2. Le parti contraenti sviluppano e applicano norme uniformi relative alla capacità e alla ubicazione di strutture adibite alla ricezione di residui di petrolio, di sostanze nocive diverse dal petrolio, e di acque luride e rifiuti, considerando, tuttavia, le particolari esigenze delle navi-passeggeri e dei traghetti.

Articolo 8

Imbarcazioni da diporto

Le parti contraenti, oltre ad attuare le disposizioni della presente convenzione che possono essere propriamente applicate alle imbarcazioni da diporto, adottano misure particolari al fine di diminuire gli effetti nocivi sull'ambiente marino della regione del Mar Baltico connessi alle attività delle suddette imbarcazioni. Le misure debbono tra l'altro prevedere adeguate strutture di ricezione per i rifiuti delle imbarcazioni da diporto.

Articolo 9

Prevenzione dello scarico dei rifiuti

1. Le parti contraenti vietano lo scarico dei rifiuti nella regione del Mar Baltico.

2. Per lo scarico di residui di escavazione è necessaria l'autorizzazione preventiva speciale dell'autorità nazionale competente conformemente alle disposizioni dell'allegato 5 della presente convenzione.

3. Ciascuna parte contraente s'impegna a far rispettare le disposizioni del presente articolo ad imbarcazioni e velivoli:

a) registrati nel suo territorio o battenti la sua bandiera nazionale;

b) che abbiano caricato sul suo territorio o nelle sue acque territoriali materiali destinati ad essere scaricati;

c) ritenuti essere in atto di scaricare nelle sue acque territoriali.

4. Le disposizioni del presente articolo non si applicano qualora siano minacciate la sicurezza in mare di persone, in caso di rischio di perdita o distruzione totale di imbarcazioni o velivoli e in qualsiasi circostanza che costituisca un pericolo per la vita umana qualora lo scarico appaia essere l'unico modo di scongiurare tale pericolo e qualora si possa ragionevolmente ritenere che il danno conseguente a tale scarico sia inferiore a quello che si verificherebbe altrimenti. Lo scarico deve essere effettuato in maniera da ridurre al minimo la probabilità di danni alla vita umana o marina.

5. Lo scarico di cui al paragrafo 4 del presente articolo deve essere riferito e trattato conformemente all'allegato VI della presente convenzione e deve essere immediatamente riferito alla Commissione di cui all'articolo 12 della presente convenzione conformemente alle disposizioni della norma 4 dell'allegato V della presente convenzione.

6. Qualora si sospetti che uno scarico abbia luogo in violazione delle disposizioni del presente articolo, le parti contraenti cooperano nell'accertamento del medesimo conformemente alla norma 2 dell'allegato IV della presente convenzione.

Articolo 10

Esplorazione e sfruttamento del fondo marino e del suo sottosuolo

Ciascuna parte contraente adotta tutte le misure atte per prevenire l'inquinamento dell'ambiente marino della regione del Mar Baltico risultante dall'esplorazione e dallo sfruttamento della parte di fondo marino e del relativo sottosuolo soggetta alla sua giurisdizione o da attività connesse ad esse. Essa provvede inoltre a far sì che sia disponibile l'attrezzatura adeguata per procedere ad un'immediata riduzione dell'inquinamento nella zona.

Articolo 11

Cooperazione nella lotta all'inquinamento marino

Le parti contraenti intervengono e cooperano conformemente a quanto disposto all'allegato VI della presente convenzione al fine di eliminare o ridurre al minimo l'inquinamento della regione del Mar Baltico provocato da petrolio o da altre sostanze nocive.

Articolo 12

Quadro istituzionale e organizzativo

1. È istituita ai fini della presente convenzione la commissione per la protezione dell'ambiente marino del Baltico nel seguito designata come la «commissione».

2. La presidenza della commissione è conferita a ciascuna parte contraente a turno in ordine alfabetico dei nomi degli Stati in lingua inglese.

Il presidente è in carica per un periodo di due anni e non può, durante il periodo della presidenza, fungere da rappresentante del suo paese.

In caso di vacanza della presidenza, la parte contraente cui spetta la presidenza della commissione nomina un successore che rimane in carica fino al termine della presidenza di tale parte contraente.

3. Vengono tenute riunioni della commissione almeno una volta l'anno su convocazione del presidente. Su richiesta di una parte contraente, purché tale richiesta sia sostenuta da un'altra parte contraente, il presidente convoca, quanto prima possibile, una riunione straordinaria alla data e nel luogo da esso stabiliti e comunque non oltre il diciannovesimo giorno successivo alla data di presentazione della richiesta.

4. La prima riunione della commissione è convocata dal governo depositario e ha luogo entro un periodo di diciannove giorni dalla data successiva all'entrata in vigore della presente convenzione.

5. Ciascuna parte contraente ha diritto ad un voto in seno alla commissione. Le decisioni della commissione sono prese all'unanimità salvo che la presente convenzione disponga altrimenti.

Articolo 13

Obblighi della commissione

Gli obblighi della commissione sono:

a) vigilare costantemente sull'attuazione della presente convenzione;

b) formulare raccomandazioni su misure connesse alle finalità della presente convenzione;

c) provvedere al riesame dei contenuti della presente convenzione, inclusi i suoi allegati, e raccomandare alle parti contraenti eventuali modifiche alla presente convenzione e ai suoi allegati ivi comprese modifiche agli elenchi delle sostanze e dei materiali nonché l'adozione di nuovi allegati;

d) definire criteri di controllo dell'inquinamento, obiettivi per la riduzione dell'inquinamento e obiettivi relativi alle misure, in particolare per quanto concerne l'allegato III della presente convenzione;

e) promuovere, in stretta collaborazione con organismi governativi competenti e in considerazione della lettera f) del presente articolo, ulteriori misure atte a proteggere l'ambiente marino della regione del Mar Baltico e a tale fine:

   i) ricevere, elaborare, sintetizzare e divulgare le informazioni scientifiche e tecnologiche e statistiche;

   ii) promuovere la ricerca scientifica e tecnologica;

f) ricercare, se opportuno, la collaborazione di organizzazioni regionali o internazionali competenti nel campo della ricerca scientifica e tecnologica e in settori comunque connessi con gli obiettivi della presente convenzione;

g) espletare eventuali altre funzioni nell'ambito delle disposizioni della presente convenzione.

Articolo 14

Disposizioni amministrative per la commissione

1. La lingua di lavoro della commissione è l'inglese.

2. La commissione adotta il proprio regolamento.

3. La sede amministrativa della commissione, nel seguito designata come il «segretariato» è a Helsinki.

4. La commissione nomina un segretario generale, adotta disposizioni per la nomina del personale necessario e determina gli obblighi e le competenze del segretario generale.

5. Il segretario è il capo amministrativo della commissione; egli assolve alle funzioni necessarie all'amministrazione della presente convenzione e all'attività della commissione ed espleta altri eventuali compiti ad esso assegnati dalla commissione e dal suo regolamento.

Articolo 15

Disposizioni finanziarie relative alla commissione

1. La commissione adotta il suo regolamento finanziario.

2. La commissione adotta un bilancio annuale o biennale delle spese proposte e un bilancio previsionale per il periodo finanziario seguente.

3. L'importo totale del bilancio, inclusi i bilanci suppletivi eventuali adottati dalla commissione, sono finanziati dalle parti contraenti in parti uguali salvo diversa decisione unanime della commissione.

Oltre al contributo dato dai suoi Stati membri, la Comunità economica europea contribuisce per almeno il 2,5 % ai costi amministrativi iscritti nel bilancio.

4. Ciascuna parte contraente sostiene le spese connesse alla partecipazione all'attività nella commissione dei suoi rappresentanti, esperti e consiglieri.

Articolo 16

Cooperazione scientifica e tecnologica

1. Le parti contraenti si impegnano, direttamente o eventualmente attraverso organizzazioni regionali o altre organizzazioni internazionali competenti, a cooperare nel settore della scienza e della tecnologia e in altri eventuali campi di ricerca e a scambiarsi dati e altre informazioni scientifiche connesse alle finalità della presente convenzione.

2. Fatti salvi i paragrafi 1, 2 e 3 dell'articolo 4 della presente convenzione, le parti contraenti s'impegnano direttamente o, eventualmente, attraverso organizzazioni regionali competenti o organizzazioni internazionali, a promuovere studi, a intraprendere, sostenere o contribuire a programmi volti a sviluppare modi e mezzi atti a permettere la valutazione della natura e delle incidenze dell'inquinamento, dei rischi e dei rimedi nella regione del Mar Baltico e, in particolare a sviluppare metodi alternativi di trattamento, di eliminazione e di scarico di oggetti e sostanze che possono causare l'inquinamento dell'ambiente marino della regione del Mar Baltico.

3. Le parti contraenti s'impegnano, direttamente o eventualmente attraverso organizzazioni regionali od organizzazioni internazionali competenti, e in base alle informazioni e ai dati acquisiti in conformità dei paragrafi 1 e 2 del presente articolo, a cooperare nello sviluppo di metodi di osservazione tra loro comparabili, nella realizzazione di studi e nell'instaurazione di programmi di monitoraggio congiunti o complementari.

4. L'organizzazione e la portata delle attività connesse all'attuazione dei compiti di cui ai precedenti paragrafi debbono essere definite in primo luogo dalla commissione.

Articolo 17

Responsabilità per danno

Le parti contraenti s'impegnano a sviluppare e ad accettare, quanto prima possibile e congiuntamente, norme relative alla responsabilità per danno risultante da atti o omissioni che violano la presente convenzione, a fissare i limiti della responsabilità e i criteri e le procedure per la determinazione delle responsabilità o della riparazione.

Articolo 18

Composizione di litigi

1. In caso di litigio tra le parti contraenti circa l'interpretazione o l'applicazione della presente convenzione, esse ricercano una soluzione mediante negoziato. Qualora le parti interessate non pervengano ad un accordo esse ricercano l'intervento o congiuntamente richiedono la mediazione di una terza parte contraente, di un'organizzazione internazionale qualificata o di una persona qualificata.

2. Qualora le parti interessate non siano in grado di risolvere la controversia attraverso negoziato o non abbiano potuto accordarsi sui mezzi di composizione sopradescritti, la controversia, è sottoposta, di comune accordo ad un tribunale arbitrale ad hoc, ad un tribunale arbitrale permanente o alla Corte internazionale di giustizia.

Articolo 19

Salvaguardia di talune libertà

Nessun elemento della presente convenzione può essere interpretato in modo tale da comportare una violazione del diritto di navigazione, di pesca, di ricerca scientifica marina e di altri usi legittimi degli alti mari nonché del diritto di passaggio legittimo attraverso le acque territoriali.

Articolo 20

Allegati

Gli allegati alla presente convenzione costituiscono parte integrante della medesima.

Articolo 21

Relazione con altre convenzioni

Le disposizioni della presente convenzione non pregiudicano i diritti e gli obblighi contratti dalle parti contraenti in base a trattati conclusi precedentemente nonché a trattati che possono essere conclusi in futuro e comportanti la promozione e lo sviluppo dei principi generali del diritto del mare sui quali si fonda la presente convenzione nonché disposizioni relative alla prevenzione dell'inquinamento dell'ambiente marino.

Articolo 22

Revisione della convenzione

Con il consenso delle parti contraenti o su richiesta della commissione, può essere convocata una conferenza al fine di effettuare una revisione generale della presente convenzione.

Articolo 23

Emendamenti degli articoli della convenzione

1. Ciascuna parte contraente può proporre emendamenti agli articoli della presente convenzione. Gli emendamenti proposti sono presentati al governo depositario e comunicati da questo alle parti contraenti le quali informano il governo depositario dell'accoglimento o del rifiuto dei medesimi quanto prima possibile dopo il ricevimento della comunicazione.

Un emendamento entra in vigore il diciannovesimo giorno successivo alla data in cui il governo depositario ha ricevuto dalle parti contraenti le notifiche di accoglimento dell'emendamento.

2. Con il consenso delle parti contraenti o su richiesta della Commissione può essere convocata una conferenza al fine di apportare emendamenti alla presente convenzione.

Articolo 24

Emendamenti agli allegati e adozione degli allegati

1. Ciascun emendamento agli allegati proposto da una parte contraente è comunicato alle altre parti contraenti dal governo depositario ed esaminato dalla commissione.

Se è adottato dalla commissione l'emendamento viene comunicato alle parti contraenti e ne viene raccomandato l'accoglimento.

2. Il suddetto emendamento si ritiene accolto al termine di un periodo determinato dalla commissione a meno che durante detto periodo una della parti contraenti abbia sollevato obiezioni nei confronti dell'emendamento. L'emendamento accolto entra in vigore alla data stabilita dalla commissione.

Il periodo stabilito dalla commissione è prorogato di un periodo ulteriore di sei mesi con conseguente proroga della data di entrata in vigore dell'emendamento, qualora, in casi eccezionali, una parte contraente, prima della scadenza del periodo stabilito dalla commissione, comunichi al governo depositario che, nonostante la sua intenzione di accogliere la proposta, non risultano ancora soddisfatti nel suo Stato i requisiti costituzionali di tale accoglimento.

3. Un allegato alla presente convenzione può essere adottato in conformità delle disposizioni del presente articolo.

4. Il governo depositario informa tutte le parti contraenti degli emendamenti o di nuovi allegati che entrino in vigore in base al presente articolo e della data alla quale detti emendamenti o nuovi allegati entrano in vigore.

5. Le obiezioni di cui al presente articolo sono notificate per iscritto al governo depositario il quale comunica a tutte le parti contraenti e al segretario generale notifiche delle suddette obiezioni nonché la data della loro ricezione.

Articolo 25

Riserve

1. Le disposizioni della presente convenzione non sono soggette a riserve.

2. Il disposto del paragrafo 1 del presente articolo non impedisce la parte contraente di sospendere per un periodo non superiore ad un anno l'applicazione di un allegato della presente convenzione, una parte del medesimo o un emendamento allo stesso dopo che l'allegato in questione o il relativo emendamento siano entrati in vigore.

3. Qualora, dopo l'entrata in vigore della presente convenzione, una parte contraente invochi il disposto del paragrafo 2 del presente articolo, essa, al momento dell'adozione da parte della commissione di un emendamento ad un allegato o di un nuovo allegato, comunica alle parti contraenti le disposizioni la cui applicazione sarà sospesa ai sensi del paragrafo 2 del presente articolo.

Articolo 26

Firma, ratifica, approvazione e adesione

1. La presente convenzione è aperta alla firma il 22 marzo 1974, a Helsinki, degli Stati del Mar Baltico partecipanti alla conferenza diplomatica sulla protezione dell'ambiente marino della regione del Mar Baltico tenuta a Helsinki dal 18 al 22 marzo 1974. La presente convenzione è aperta all'adesione di altri Stati interessati al conseguimento degli obiettivi e delle finalità della presente convenzione purché tali Stati siano invitati da tutte le parti contraenti.

La presente convenzione è aperta all'adesione della Comunità economica europea. Nell'ambito delle sue competenze, la Comunità economica europea ha diritto ad un numero di voti pari al numero dei suoi Stati membri che sono parti contraenti della presente convenzione. La Comunità economica europea non esercita il suo diritto di voto quando i suoi Stati membri lo esercitano e viceversa.

2. La presente convenzione è soggetta a ratifica o approvazione da parte degli Stati che l'hanno firmata.

3. Gli strumenti di ratifica, approvazione o accettazione sono depositati presso il governo della Finlandia che funge da governo depositario.

Articolo 27

Entrata in vigore

La presente convenzione entra in vigore due mesi dopo il deposito del settimo strumento di ratifica o di approvazione.

Ai fini dell'adesione della Comunità economica europea alla convenzione in conformità dell'articolo 26, la convenzione entra in vigore due mesi dopo il deposito degli strumenti di adesione.

Articolo 28

Denunzia

1. Allo scadere dei cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente convenzione, una parte contraente può in qualsiasi momento, con notifica iscritta al governo depositario, recedere dalla presente convenzione. La denuncia ha effetto per tale parte contraente il trentunesimo giorno di dicembre dell'anno successivo all'anno nel quale il governo depositario ha ricevuto la notifica della denuncia.

2. In caso di notifica di denuncia della commissione da parte di una parte contraente, il governo depositario convoca una riunione delle parti contraenti al fine di esaminare l'effetto della denuncia.

Articolo 29

Lingua

La presente convenzione è stata redatta in una singola copia in lingua inglese. Le traduzioni ufficiali nelle lingue danese, finlandese, tedesca, polacca, russa e svedese sono preparate e depositate unitamente all'originale firmato.

In fede di che, i sottoscritti plenipotenziari, debitamente a ciò autorizzati, hanno firmato la presente convenzione.

Fatto a Helsinki, il ventiduesimo giorno di marzo millenovecentosettantaquattro.

Per la Danimarca:
HOLGER HANSEN

Per la Finlandia:
JERMU LAINE

Per la Repubblica democratica tedesca:
HANS REICHELT

Per la Repubblica federale di Germania:
HANS-GEORG SACHS

Per la Repubblica popolare di Polonia:
JERZY KUSIAK

Per la Svezia:
SVANTE LUNDKVIST

Per l'Unione delle Repubbliche socialiste sovietiche:
E. E. ALEXEEVSKY

ALLEGATO I

SOSTANZE PERICOLOSE

La protezione della regione del Mar Baltico dall'inquinamento provocato dalle sostanze di seguito elencate può comportare l'uso di idonei mezzi tecnici, di divieti e regolamentazioni in materia di trasporto, commercio, manipolazione, applicazione e deposito finale di prodotti contenenti dette sostanze.

1. DDT [1,1,1-Tricoloro-2,2-bis-(clorofenil)-etano e suoi derivati DDE e DDD]
2. PCB (Bifenili policlorati)
3. PCT (Terfenili policlorati)

ALLEGATO II

SOSTANZE E MATERIALI PERICOLOSI

Ai fini dell'applicazione dell'articolo 6 della presente convenzione segue l'elenco delle sostanze e delle materie.

L'elenco è valido per le sostanze e materie introdotte nell'ambiente marino. Le parti contraenti fanno inoltre il possibile per usare i migliori mezzi disponibili al fine di prevenire l'introduzione nella regione del Mar Baltico di sostanze e materie pericolose.

A. **Sostanze prioritarie**

1. Mercurio, cadmio e loro composti

B.

2. Antimonio, arsenico, berillio, cromo, rame, piombo, molibdeno, nichel, selenio, stagno, vanadio, zinco e loro composti nonché il fosforo elementare
3. Fenoli e loro derivati
4. Acido ftalico e suoi derivati
5. Cianuri
6. Idrocarburi persistenti alogenati
7. Idrocarburi aromatici policiclici e loro derivati
8. Composti tossici organosilicici persistenti
9. Pesticidi persistenti inclusi i pesticidi organostannici e organofosforici, erbicidi, fungicidi e prodotti chimici usati per la preservazione del legno, del legname, della pasta di legno, della cellulosa, della carta, del pellame, dei tessili, non oggetto delle disposizioni dell'allegato I della presente convenzione
10. Materiali radioattivi
11. Acidi, alcali e agenti attivi superficiali in concentrazioni elevate o grosse quantità
12. Petrolio o residui di industrie petrolchimiche e di altro tipo contenenti sostanze lipidosolubili
13. Sostanze aventi effetti nefasti sul gusto e/o l'odore dei prodotti del mare destinati al consumo umano o aventi effetti sul gusto, l'odore, il colore e la trasparenza o altre caratteristiche dell'acqua e tali da ridurre sostanzialmente il valore estetico della medesima
14. Materie e sostanze che possono galleggiare e rimanere in sospensione o affondare e che possono gravemente interferire con usi legittimi del mare
15. Sostanze lignee contenute in acque reflue industriali
16. Chelanti e EDTA (acido edilendinitrilotetracetico o acido etilendiaminotetracetico) e DTPA (acido dietilentriaminopentacetico)

ALLEGATO III

OBIETTIVI, CRITERI E MISURE RELATIVE ALLA PREVENZIONE DELL'INQUINAMENTO DA TERRA

Conformemente al disposto dell'articolo 6 della presente convenzione, le parti contraenti si sforzano di conseguire gli obiettivi e di applicare i criteri e le misure enumerate nel presente allegato al fine di controllare e ridurre al minimo l'inquinamento da terra dell'ambiente marino della regione del Mar Baltico.

1. Le acque reflue municipali debbono essere trattate affinché le materie organiche non causino modifiche dannose del contenuto di ossigeno della regione del Mar Baltico e la massa di nutrienti non provochi eutrofizzazione dannosa della regione del Mar Baltico.

2. Le acque reflue municipali debbono inoltre essere trattate in modo da garantire che la qualità igienica e in particolare la sicurezza epidemiologica e tossicologica dell'area marittima di ricezione siano mantenute a un livello tale da non comportare danni per la salute umana ed in modo tale che, in una determinata composizione di acque reflue, non si formi una quantità significativa di sostanze pericolose quali elencate negli allegati I e II della presente convenzione.

3. Il potenziale inquinante dei residui industriali deve essere ridotto al minimo in modo da ridurre la quantità di sostanze pericolose, di materie organiche e di nutrienti.

4. La riduzione al minimo di cui al punto 3 del presente allegato deve comportare in particolare la riduzione al minimo della produzione di residui mediante tecniche di trattamento, di riciclaggio e riutilizzo di acque di trattamento, mediante una maggiore economia dell'acqua e il miglioramento delle tecniche di trattamento delle acque. Per il trattamento delle acque reflue debbono essere adottati mezzi meccanici, chimici, biologici e di altra natura e devono inoltre applicarsi le misure necessarie al mantenimento e al miglioramento delle acque recipienti.

5. Lo scarico di acque di raffreddamento di centrali nucleari o di altre industrie che impiegano grosse quantità di acqua deve avvenire in modo tale da ridurre al minimo l'inquinamento dell'ambiente marino della regione del Mar Baltico.

6. Al fine di ridurre l'inquinamento della regione del Mar Baltico la commissione definirà criteri di controllo dell'inquinamento, obiettivi di riduzione dell'inquinamento e obiettivi relativi ai mezzi di intervento, ivi comprese tecniche di produzione e di trattamento dei residui.

ALLEGATO IV

PREVENZIONE DELL'INQUINAMENTO PROVENIENTE DA IMBARCAZIONI

NORMA 1

In materia di protezione della regione del Mar Baltico dall'inquinamento proveniente da imbarcazioni, le parti contraenti cooperano:

a) con l'Organizzazione marittima internazionale al fine di promuovere in particolare normative internazionali;

b) all'efficace ed armonizzata attuazione delle norme adottate dall'Organizzazione marittima internazionale.

NORMA 2

Fatto salvo il disposto del paragrafo 4 dell'articolo 4 della presente convenzione, le parti contraenti si prestano reciproca assistenza nell'investigazione delle violazioni alla legislazione vigente in materia di misure antinquinamento che hanno avuto o si sospetta abbiano avuto luogo nella regione del Mar Baltico. Detta assistenza può includere, senza essere peraltro a ciò limitato, l'ispezione da parte delle autorità competenti dei registri relativi al petrolio, dei registri relativi al carico, dei giornali di bordo nonché il prelievo di campioni di petrolio a fini di identificazione.

NORMA 3

Definizioni

Ai fini del presente allegato s'intende per:

1) *imbarcazione*: un'imbarcazione di qualsiasi tipo operante nell'ambiente marittimo e comprendente aliscafi, veicoli a cuscino d'aria, veicoli sommergibili, natanti in genere e piattaforme fisse o galleggianti;

2) *amministrazione*: il governo dello Stato sotto la cui giurisdizione opera l'imbarcazione. In caso di imbarcazione che possa battere bandiera di uno Stato qualsiasi, l'amministrazione è il governo di tale Stato. Per quanto riguarda piattaforme fisse o galleggianti impegnate nell'esplorazione e nello sfruttamento del fondo marino e del sottosuolo adiacenti una costa sulla quale un determinato Stato costiero eserciti diritti sovrani ai fini dell'esplorazione e dello sfruttamento delle risorse naturali, l'amministrazione è il governo di tale Stato costiero;

3) a) *scarico*: in relazione a sostanze nocive o ad effluenti contenenti tali sostanze, qualunque emissione di tali sostanze da parte di una imbarcazione; esso comprende la fuoruscita, l'eliminazione, il versamento, la perdita, il pompaggio, l'immissione o lo svuotamento;

   b) per *scarico* non s'intende:

      i) lo scarico ai sensi della convenzione sulla prevenzione dell'inquinamento marino provocato dallo scarico di rifiuti e di altre sostanze, stipulata a Londra il 29 dicembre 1972;

      ii) l'emissione di sostanze pericolose direttamente connessa con l'esplorazione, lo sfruttamento e il relativo trattamento offshore di risorse minerali del fondo marino;

      iii) l'emissione di sostanze nocive a fini di ricerca scientifica legittima sulla riduzione o sul controllo dell'inquinamento;

4) *terra più vicina*: il termine «dalla terra più vicina» significa dalla linea che delimita le acque territoriali del territorio in questione in base al diritto internazionale;

5) il termine *giurisdizione* deve essere interpretato in conformità del diritto internazionale vigente al momento dell'applicazione o dell'interpretazione del presente allegato;

6) il termine *MARPOL 73/78* significa la convenzione internazionale sulla prevenzione dell'inquinamento proveniente dalle navi, del 1973, modificato dal relativo protocollo del 1978.

NORMA 4

Petrolio

Le parti contraenti, che sono anche parti contraenti di MARPOL 73/78, applicano, in conformità di tale accordo, le disposizioni dell'allegato I di MARPOL 73/78 alla prevenzione dell'inquinamento causato da petrolio.

NORMA 5

Sostanze nocive liquide

Le parti contraenti, che sono anche parti di MARPOL 73/78, applicano in conformità di tale accordo le disposizioni dell'allegato II di MARPOL 73/78 relative alla prevenzione dell'inquinamento provocato da sostanze liquide nocive trasportate alla rinfusa.

NORMA 6

Sostanze pericolose in varie forme di imballaggio

A. Le parti contraenti applicano quanto prima norme uniformi per il trasporto di sostanze pericolose in varie forme di imballaggi o in containers, in serbatoi o in serbatoi integrati in veicoli stradali e ferroviari.

B. Per quanto concerne talune sostanze pericolose eventualmente definite dalla Commissione, il responsabile o il proprietario della nave o il suo rappresentante notifica alla competente autorità portuale l'intenzione di caricare o scaricare tali sostanze almeno 24 ore prima delle operazioni di caricamento o scaricamento.

C. In caso di incidente con sostanze pericolose viene redatto un rapporto in conformità delle disposizioni dell'articolo 6 della presente convenzione.

NORMA 7

Acque luride

Le parti contraenti applicano le disposizioni dei punti da A a D nonché F e G del presente regolamento sullo scarico di acque luride provenienti da navi operanti nella regione del Mar Baltico.

A. *Definizioni*

Ai fini della presente norma s'intende per:

1) *Acque luride:*

a) lo scolo di acque luride ed altri rifiuti provenienti da qualsiasi tipo di servizio igienico, da urinatoi e da WC;

b) gli scoli provenienti da strutture sanitarie (dispensari, infermerie di bordo, ecc.) attraverso lavandini, vasche e sbocchi di scarico situati in tali strutture;

c) gli scoli provenienti da ambienti che ospitano animali vivi;

d) altre acque residuali mescolate con gli scoli di cui sopra.

2) «Serbatoi di ritenzione»: il serbatoio usato per la raccolta e il deposito di acque luride.

B. *Applicazione*

Le disposizioni della presente norma si applicano a:

a) imbarcazioni di 200 t di stazza lorda;

b) imbarcazioni inferiori a 200 t di stazza lorda abilitate al trasporto di oltre 10 persone;

c) imbarcazioni per le quali non sussiste una stazza lorda misurata, abilitate al trasporto di oltre 10 persone.

C. *Scarico di acque luride*

1. Fatto salvo il disposto del punto D della presente norma, lo scarico di acque luride in mare è vietato eccetto qualora:

a) l'imbarcazione scarichi residui triturati e disinfettati mediante un sistema approvato dall'amministrazione ad una distanza di oltre 4 miglia marine dalla terra più vicina o qualora i residui, non triturati o disinfettati, siano scaricati ad una distanza di oltre 12 miglia marine dalla terra più vicina sempreché i suddetti residui siano stati depositati in serbatoi di ritenzione e non vengano scaricati istantaneamente bensì gradualmente ad una velocità di navigazione non inferiore a 4 nodi;

b) l'imbarcazione sia munita di un impianto funzionante di trattamento dei residui approvato dall'amministrazione,

i) i risultati del test di detto impianto figurino in un documento presente a bordo;

ii) l'effluente non produca solidi galleggianti visibili né causi scoloramento delle acque circostanti;

c) l'imbarcazione si trovi e scarichi residui luridi in acque soggette alla giurisdizione di uno Stato il quale preveda norme meno rigorose in materia.

2. Qualora le acque luride siano mischiate con altri rifiuti o acque reflue soggetti a disposizioni diverse, si applicano le disposizioni più rigorose.

D. *Eccezioni*

Il punto C della presente norma non si applica a:

a) lo scarico di acque luride da una nave imposto da motivi di sicurezza della nave stessa, di coloro che si trovano a bordo o da ragioni di salvataggio di persone in mare;

b) lo scarico di acque luride risultante da danni alla nave o alle sue attrezzature, qualora prima e dopo il verificarsi del danno siano state prese tutte le ragionevoli precauzioni atte ad impedire o ridurre al minimo lo scarico.

E. *Strutture di ricezione*

1. Ciascuna parte contraente s'impegna a garantire, nei suoi porti e terminali della regione del Mar Baltico, la disponibilità di strutture per la ricezione di acque luride, senza causare ritardi alle navi, e adeguate alle esigenze delle navi che le utilizzano.

2. Per permettere la giunzione delle tubature di ricezione con la bocca di scarico delle imbarcazioni, i due condotti da congiungere debbono essere muniti di un raccordo standard conforme alle norme seguenti:

Dimensioni standard di flangie per raccordi di scarico

Descrizione	Misurazione
Diametro esterno	210 mm
Diametro interno	A seconda del diametro esterno del tubo
Diametro del cerchio su cui si situano i bulloni	170 mm
Incavi nella flangia	4 buchi di 18 mm di diametro, equidistanti e situati sul cerchio dei bulloni aventi 170 mm di diametro, incavati verso la periferia della flangia Larghezza dell'incavo: 18 mm
Spessore della flangia	16 mm
Bulloni e dadi: quantità e diametro	4, ciascuno con 16 mm di diametro e di adeguata lunghezza

La flangia ha la funzione di accettare tubi di un diametro interno massimo di 100 mm; deve essere di acciaio o di altro materiale equivalente e deve avere superficie piatta. La flangia, assieme ad una idonea guarnizione, deve sopportare una pressione di servizio di 6 kg/cm².

Per imbarcazioni aventi una profondità di scafo di 5 metri o una profondità di scafo inferiore, il diametro interno del raccordo di scarico può essere di 38 mm.

F. *Controlli*

1. Le imbarcazioni operanti su rotte internazionali nella regione del Mar Baltico sono soggette ai controlli di seguito specificati:

   a) Un controllo iniziale prima che l'imbarcazione sia messa in servizio o prima che il certificato di cui al punto G della presente norma sia rilasciato per la prima volta, al fine di accertare:

      i) qualora l'imbarcazione sia munita di impianto di trattamento per le acque luride, se tale impianto soddisfa ai requisiti operativi previsti in base alle norme e ai metodi di verifica raccomandati dalla commissione (1) e se è stato approvato dall'amministrazione;

      ii) qualora l'imbarcazione sia munita di un sistema di triturazione e disinfezione dei residui, se tale sistema soddisfa ai requisiti operativi previsti in base alle norme e ai metodi di verifica raccomandati dalla commissione e se è stato approvato dall'amministrazione;

      iii) qualora l'imbarcazione sia munita di un serbatoio di ritenzione, se la capacità di tale serbatoio è conforme alle disposizioni dell'amministrazione in materia di ritenzione della totalità dei residui connessi all'attività della nave, al numero di persone presenti a bordo nonché ad altri eventuali fattori pertinenti. Il serbatoio di ritenzione deve essere conforme ai requisiti operativi previsti in base alle norme e ai metodi di verifica raccomandati dalla commissione (1) e deve essere approvato dall'amministrazione;

      iv) se la nave sia munita di un tubo di scarico delle acque luride da raccordare con la struttura di ricezione nei porti. Il tubo di scarico deve essere munito di un raccordo standard conformemente al disposto del paragrafo E. Nel caso di navi che effettuino attività commerciali fisse, queste devono essere munite di eventuali altri tipi di raccordo approvati dall'amministrazione.

(1) È fatto riferimento alla raccomandazione HELCOM 1/5.

I suddetti controlli mirano a garantire che le attrezzature, i materiali e tutti gli accessori siano pienamente conformi con le disposizioni applicabili della presente norma.

L'amministrazione riconosce il «certificato di tipo» per gli impianti di trattamento delle acque luride rilasciato da altre parti contraenti.

b) Controlli periodici a intervalli specificati dall'amministrazione ma non superiori a 5 anni, atti a garantire che le attrezzature, gli accessori e i materiali siano pienamente conformi con le disposizioni applicabili della presente norma.

2. I controlli delle imbarcazioni relativamente all'applicazione delle disposizioni della presente norma, sono eseguiti da funzionari dell'amministrazione. L'amministrazione può tuttavia affidare i controlli sia a controllori all'uopo designati che a organizzazioni da essa riconosciute. L'amministrazione garantisce comunque della completezza ed efficacia dei controlli effettuati.

3. Dopo l'esecuzione del controllo dell'imbarcazione non debbono essere apportate trasformazioni significative alle attrezzature, agli accessori e nei materiali oggetto del suddetto controllo senza la previa approvazione dell'amministrazione eccetto nel caso di normale sostituzione di tali attrezzature o accessori con identico materiale.

G. *Certificato*

1. Il certificato di prevenzione dell'inquinamento da acque luride è rilasciato a imbarcazioni abilitate al trasporto di oltre 50 persone impegnate in viaggi internazionali nella regione del Mar Baltico dopo che è stato effettuato il controllo conformemente alle disposizioni del punto F della presente norma.

2. Il suddetto certificato è rilasciato dall'amministrazione o da qualsiasi persona od organizzazione a ciò debitamente autorizzata. L'amministrazione assume comunque la piena responsabilità del rilascio del certificato.

3. Il certificato di prevenzione dell'inquinamento da acque luride è redatto nella forma corrispondente al modello presentato nell'appendice dell'allegato IV di MARPOL 73/78 quando le parti contraenti siano anche parti di MARPOL 73/78. Qualora la lingua non sia l'inglese, il testo deve essere accompagnato da una traduzione in inglese.

4. Il certificato di prevenzione dell'inquinamento di acque luride è rilasciato per un periodo determinato dall'amministrazione, comunque non superiore ai 5 anni.

5. Il certificato cessa di essere valido qualora siano state apportate trasformazioni significative nelle attrezzature, negli accessori o nei materiali senza la previa approvazione dell'amministrazione, eccetto nel caso di normale sostituzione di tali attrezzature o accessori con materiali identici.

NORMA 8

Immondizie

Le parti contraenti, che sono anche parte di MARPOL 73/78, applicano in conformità di tale accordo le disposizioni dell'allegato V di MARPOL 73/78 relative alla prevenzione dell'inquinamento provocato da immondizie provenienti da imbarcazioni.

ALLEGATO V

ECCEZIONE AL DIVIETO GENERALE DI SCARICO DI RESIDUI ED ALTRI OGGETTI NELLA REGIONE DEL MAR BALTICO

NORMA 1

Conformemente al paragrafo 2, articolo 9 della presente convenzione il divieto di scarico non si applica allo scarico in mare di detriti di dragaggio purché:

1) essi non contengano quantità e concentrazioni significative di sostanze che la commissione dovrà definire ed elencare negli allegati I e II della presente convenzione;

2) lo scarico sia effettuato con previa autorizzazione speciale rilasciata dall'autorità nazionale competente:

   a) entro le acque territoriali della parte contraente, oppure

   b) al di fuori delle acque territoriali, se necessario, dopo previo esame della questione da parte della commissione.

Per il rilascio delle suddette autorizzazioni la parte contraente applica le disposizioni della norma 3 del presente allegato.

NORMA 2

1. La competente autorità nazionale di cui al paragrafo 2 dell'articolo 9 della presente convenzione:

   a) rilascia le autorizzazioni speciali di cui alla norma 1 del presente allegato;

   b) tiene registri sui quali figurano la natura e la quantità degli oggetti il cui scarico è stato autorizzato nonché il sito, il tempo e il metodo dello scarico dei medesimi;

   c) raccoglie le informazioni disponibili sulla natura e le quantità degli oggetti che sono stati scaricati nella regione del Mar Baltico recentemente e fino all'entrata in vigore della presente convenzione, qualora si ritenga che gli oggetti scaricati possano contaminare le acque o organismi della regione del Mar Baltico, possano incagliarsi nelle attrezzature di pesca o originare altri eventuali danni. La suddetta autorità nazionale è tenuta inoltre a registrare il sito, il tempo e le modalità degli scarichi suddetti.

2. La competente autorità nazionale rilascia autorizzazioni speciali in conformità della norma 1 del presente allegato per oggetti destinati ad essere scaricati nella regione del Mar Baltico:

   a) caricati nel suo territorio;

   b) caricati da un'imbarcazione o da un velivolo registrati nel suo territorio o battenti bandiera dello Stato di appartenenza di detta autorità, qualora il caricamento sia avvenuto nel territorio di uno Stato che non è parte contraente della presente convenzione.

3. Per il rilascio delle autorizzazioni di cui alla lettera a) del precedente punto 1, l'autorità nazionale competente applica le disposizioni della norma 3 del presente allegato e stabilisce eventualmente altri criteri, misure e requisiti che essa ritenga opportuni.

4. Ciascuna parte contraente comunica alla commissione e, se del caso alle altre parti contraenti, le informazioni specificate alla lettera c) del punto 1 della norma 2 del presente allegato. La procedura da seguire e la natura di tali comunicazioni sono determinate dalla Commissione.

NORMA 3

Nel rilasciare le autorizzazioni speciali in conformità della norma 1 del presente allegato l'autorità nazionale competente tiene conto:

1) della qualità dei detriti di dragaggio destinati ad essere scaricati;

2) del contenuto degli oggetti di cui agli allegati I e II della presente convenzione;

3) del sito (per esempio coordinate dell'area di scarico, profondità e distanza dalla costa) e della sua relazione con zone di particolare interesse (per esempio aree di svago, zone di riproduzione ittica, zone di allevamento ittico e di pesca, ecc.);

4) delle caratteristiche dell'acqua qualora lo scarico sia effettuato al di fuori delle acque territoriali; intendendo per tali caratteristiche:

   a) proprietà idrografiche (per esempio temperatura, salinità, densità, profilo);

   b) proprietà chimiche (per esempio pH, ossigeno dissolto, nutrienti);

   c) proprietà biologiche (per esempio produzione primaria e animali bentonici);

   I dati debbono contenere informazioni sufficienti sui livelli medi annuali e sulla variazione stagionale delle proprietà menzionate nel presente paragrafo;

5) dell'esistenza e degli effetti di altri scarichi che abbiano eventualmente avuto luogo nella zona di scarico.

NORMA 4

Le relazioni redatte in conformità del paragrafo 5 dell'articolo 9 della presente convenzione contengono le seguenti informazioni:

1) sito dello scarico, caratteristiche delle materie scaricate e contromisure adottate:

   a) sito (per esempio coordinate del sito dello scarico accidentale, profondità e distanza dalla costa);

   b) metodo del deposito;

   c) quantità e composizione delle materie scaricate nonché loro proprietà fisiche (per esempio solubilità e densità), chimiche e biochimiche (per esempio richiesta di ossigeno, nutrienti) e biologiche (per esempio presenza di virus, batteri, lieviti, parassiti);

   d) tossicità;

   e) contenuto delle sostanze di cui agli allegati I e II della presente convenzione;

   f) caratteristiche di dispersione (per esempio effetti delle correnti e dei venti, trasporto orizzontale, mescolamento verticale);

   g) caratteristiche dell'acqua (per esempio temperatura, pH, condizioni di ossidoriduzione, salinità e stratificazione);

   h) caratteristiche del fondale (per esempio topografia, caratteristiche geologiche e condizioni relative alla ossido-riduzione);

   i) contromisure adottate e operazioni di controllo successivo effettuate o programmate;

2) considerazioni e condizioni generali:

   a) eventuali effetti sulle infrastrutture di svago (materiale galleggiante o depositato lungo la costa, torbidezza, odori sgradevoli, scolorazione e schiume);

   b) eventuali effetti sulla vita marina, sulla piscicoltura e sulla molluschicoltura, sulle popolazioni ittiche e sull'industria della pesca, sulla raccolta e la coltura di alghe;

   c) eventuali effetti su altre utilizzazioni del mare (per esempio danno alla qualità dell'acqua destinata ad usi industriali, corrosione di strutture sottomarine, interferenza di materie galleggianti con attività di navi, interferenza con la pesca o la navigazione e protezione di aree di particolare importanza scientifica o di conservazione).

ALLEGATO VI

COOPERAZIONE NELLA LOTTA ALL'INQUINAMENTO MARINO

NORMA 1

Ai fini del presente allegato s'intende per:

1) *imbarcazione:* un'imbarcazione di qualsiasi tipo operante nell'ambiente marittimo e comprendente aliscafi, veicoli a cuscino d'aria, veicoli sommergibili, natanti in genere e piattaforme fisse o galleggianti;

2) *amministrazione:* il governo dello Stato sotto la cui giurisdizione opera l'imbarcazione. In caso di un'imbarcazione che possa battere bandiera di uno Stato qualsiasi, l'amministrazione è il governo di tale Stato. Per quanto riguarda le piattaforme fisse o galleggianti impegnate nell'esplorazione e nello sfruttamento del fondo marino e del sottosuolo adiacenti ad una costa sulla quale un determinato Stato costiero eserciti diritti sovrani ai fini dell'esplorazione e dello sfruttamento delle risorse naturali, l'amministrazione è il governo di tale Stato costiero;

3) a) *scarico*: in relazione a sostanze nocive o ad effluenti contenenti tali sostanze, qualunque emissione di tali sostanze da parte di un'imbarcazione; esso comprende la fuoruscita, l'eliminazione, il versamento, la perdita, il pompaggio, l'emissione e lo svuotamento.

b) Per *scarico* non s'intende:

i) lo scarico ai sensi della convenzione sulla prevenzione dell'inquinamento marino provocato dallo scarico di rifiuti e di altre sostanze, stipulata a Londra il 29 dicembre 1972;

ii) l'emissione di sostanze pericolose direttamente connesse con l'esplorazione, lo sfruttamento e il relativo trattamento offshore di risorse minerali del fondo marino;

iii) l'emissione di sostanze nocive a fini di ricerca scientifica legittima sulla riduzione e sul controllo dell'inquinamento.

NORMA 2

Le parti contraenti s'impegnano a mantenere la loro capacità di intervento contro l'inquinamento marino da petrolio e altre sostanze nocive. Detta capacità include idonee attrezzature e imbarcazioni, nonché personale addestrato a operare in acque costiere e in mare aperto.

NORMA 3

Fatto salvo il disposto del paragrafo 4 dell'articolo 4 della presente convenzione, le parti contraenti elaborano ed applicano, individualmente o in collaborazione, sistemi di sorveglianza dell'intera regione del Mar Baltico, per individuare e controllare petrolio o altre sostanze scaricate in mare.

NORMA 4

In caso di inquinamento marino con sostanze nocive contenute in imballaggi vari, containers, serbatoi, autocisterne o vagoni cisterna, le parti contraenti cooperano alle operazioni di recupero di detti imballaggi, contenitori o cisterne per ridurre al minimo il danno ambientale.

NORMA 5

1. Le parti contraenti, che sono anche parte della convenzione internazionale per la prevenzione dell'inquinamento originato dalle navi — 1973, modificata dal protocollo aggiuntivo del 1978 (MARPOL 73/78), applicano in conformità di tale accordo, il disposto dell'articolo 8 e del protocollo I di MARPOL 73/78 sugli incidenti relativi a sostanze nocive. Tali disposizioni si applicano anche a spandimenti rilevanti di petrolio o di altre sostanze nocive nei casi non disciplinati dall'articolo 8 di MARPOL 73/78.

2. Le parti contraenti chiedono ai comandanti di navi e ai piloti di aeromobili di comunicare immediatamente i dati relativi a perdite rilevanti di petrolio o di altre sostanze nocive rilevate in mare. I relativi rapporti contengono, per quanto possibile, i seguenti dati: ora, posizione, condizione del vento e del mare, tipo, dimensioni e probabile causa della perdita rilevata.

NORMA 6

In caso di incidente, ciascuna parte contraente chiede, ai comandanti di navi battenti la loro bandiera di fornire, su richiesta delle autorità competenti, informazioni precise circa l'imbarcazione ed il suo carico, utili ad azioni di prevenzione e lotta contro l'inquinamento marino nonché alla cooperazione con dette autorità.

NORMA 7

1. a) Le parti contraenti concludono, quanto prima possibile, accordi bilaterali o multilaterali relativi a quelle aree della regione del Mar Baltico nelle quali esse intendono avviare azioni di lotta all'inquinamento o attività di recupero, ogniqualvolta si siano verificati o si possano verificare perdite rilevanti di petrolio o di altre sostanze nocive, nonché incidenti che abbiano causato o possano causare inquinamento nella regione del Mar Baltico. Tali accordi non pregiudicano eventuali altri accordi conclusi tra parti contraenti nella stessa materia. Gli Stati limitrofi provvedono all'armonizzazione dei diversi accordi. Le parti contraenti informano le altre parti di detti accordi.

   Se necessario, le parti contraenti possono chiedere la collaborazione della commissione per la conclusione di tali accordi.

   b) Le parti contraenti nella cui zona si verifichi la situazione di cui alla norma 1 del presente allegato, effettuano le necessarie valutazioni della situazione ed agiscono di conseguenza al fine di evitare o ridurre al minimo le conseguenze dell'inquinamento e tengono sotto osservazione l'area inquinata fino al momento di un ulteriore intervento.

2. Qualora la massa dell'inquinamento si sposti o possa spostarsi per effetto delle correnti verso un'area in cui un'altra parte contraente debba intervenire ai sensi delle disposizioni della lettera a) del punto 1 della presente norma, detta parte è immediatamente informata della situazione e delle misure adottate.

NORMA 8

La parte contraente che necessiti aiuto per intervenire contro uno spandimento in mare di petrolio o di altre sostanze nocive ha diritto di richiedere la collaborazione di altre parti contraenti, in primo luogo di quelle che potrebbero essere colpite dall'incidente. Le parti contraenti chiamate a collaborare, ai sensi della presente norma, fanno il possibile per fornire tale aiuto.

NORMA 9

1. Le parti contraenti forniscono alle altre parti contraenti e alla commissione informazioni relative:

   a) al loro programma di intervento nazionale in caso di spandimenti in mare di petrolio o di altre sostanze nocive;

   b) alla loro normativa interna e ad altre questioni connesse direttamente alla lotta contro l'inquinamento marino provocato da petrolio o da altre sostanze nocive;

   c) all'autorità competente responsabile della ricezione e della trasmissione dei rapporti sull'inquinamento marino provocato da petrolio o da altre sostanze nocive;

   d) alle autorità competenti per le questioni relative alle misure di reciproca assistenza, per la trasmissione delle notizie e per la cooperazione tra parti contraenti, in conformità del presente allegato;

   e) alle azioni intraprese ai sensi della norma 8 del presente allegato.

2. Le parti contraenti provvedono allo scambio di informazioni sui programmi di ricerca e sviluppo e sui risultati relativi al modo di cui sono stati affrontati casi di inquinamento provocato da petrolio o da altre sostanze nocive e alle esperienze di lotta contro l'inquinamento.

NORMA 10

Le autorità di cui alla lettera d) del punto 1 della norma 9 del presente allegato stabiliscono tra loro contatti diretti e collaborano negli interventi operativi.